

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ Rubrica

(04-6249)

FERSERVIZI SpA  
ZONA NORD OVEST  
SEDE DI TORINO

\*\*\*\*\*

CONVENZIONE CONTRATTUALE

per regolamentare il consenso a mantenere un parallelismo con una  
fognatura interrata in proprietà ferroviaria, lungo la linea  
ALESSANDRIA - ARONA dal km 92+414 al km 92+503,  
nell'ambito della Stazioni di Borgo Ticino, in Comune di Borgo  
Ticino (NO), foglio n. 11 - mappali 100 e 103.

F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA, società con socio unico soggetta  
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a  
norma dell'art. 2497 sexies del Codice Civile e del d. lgs n. 188/2003,  
costituita ai sensi del diritto italiano con sede in Roma, Piazza della  
Croce Rossa n° 1, capitale sociale Euro 32.007.632.680,00 iscritta al  
Registro delle imprese presso la CCIAA di Roma al numero 7847/92,  
CF 01585570581, partita IVA 01008081000 (di seguito denominata  
RFI) in nome e per conto della quale interviene Ferservizi SpA,  
società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, costituita ai sensi del diritto italiano,  
capitale sociale Euro 8.170.000,00 con sede legale in Roma Piazza  
della Croce Rossa n° 1, iscrizione al Registro delle Imprese, Codice  
Fiscale e Partita IVA n. 04207001001 (di seguito denominata



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the red stamp.

Ferservizi) ai sensi del Contratto per Servizi Immobiliari del 11/04/2013 nella persona del Sig. Gianni Gerthoux, nato ad Alessandria il 13/04/1954, nella Sua qualità di Responsabile della Zona Nord Ovest di Ferservizi sede di Torino , giusti i poteri conferitigli con Procura del Notaio Castellini n. 78936 Repertorio - n. 20147 Rogito del 21/01/2013 - Registrata a Roma il 30/01/2013.

E

Il COMUNE DI BORGO TICINO, (di seguito denominato Richiedente) con sede legale in Via Vittorio Emanuele II n. 58 - 28040 Borgo Ticino (NO), P. IVA n. 00531990034 e per esso il Sig. GADDA SERGIO nato a GALLIATE (NO) il 13-01-1957 nella sua qualità di RESP. SERVIZIO TECNICO , in virtù dei poteri conferitegli con Delega n° DECRETO SINDACO N. 02/2014 come risulta dal documento conservato agli atti presso Ferservizi Spa di Torino,

P R E M E S S O C H E:

RFI consente al Richiedente di mantenere il parallelismo in proprietà ferroviaria, lungo la linea ALESSANDRIA - ARONA dal km 92+415 al km 92+503, nell'ambito della Stazione di Borgo Ticino, in Comune di Borgo Ticino (NO), con una fognatura interrata, di cui alla Convenzione Contrattuale n° 96 del 26/06/2003, che qui si richiama con i relativi disegni di progetto per quanto non palesemente incompatibile;



il mantenimento dell'impianto è stato ritenuto compatibile con la linea ferroviaria interferita;

il Richiedente dichiara che, all'attualità, la fognatura è in ottimo stato di manutenzione e che le caratteristiche della medesima corrispondono a quanto indicato nell'Art. Tecnico allegato alla convenzione sopra citata;

le Parti dichiarano e si danno atto che il confermato Diritto di Passaggio, esercitato su beni strumentali all'esercizio ferroviario ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale di alcun genere e conseguentemente non sono applicabili le norme dettate dal Codice Civile agli articoli 952 e seguenti e agli articoli 1027 e seguenti;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ARTICOLO 1


(consenso)

RFI, come indicato nelle premesse, consente al Richiedente di mantenere l'interferenza lungo la linea ferroviaria ALESSANDRIA - ARONA dal km 92+415 al km 92+503, nell'ambito della Stazione di Borgo Ticino, in Comune di Borgo Ticino (NO) con un parallelismo in proprietà ferroviaria con fognatura interrata.

Nessun diritto avrà il Richiedente stesso sulle aree ferroviarie site in corrispondenza dell'impianto.

Restano a carico del Richiedente stesso, la richiesta verso Terzi e l'ottenimento di eventuali permessi, nulla-osta ed altri provvedimenti.

#### ARTICOLO 2



(proprietà manufatto)

Si conferma la proprietà dell'impianto in capo al Richiedente.

### ARTICOLO 3

(spese connesse al rinnovo)

RFI ha sostenuto oneri per l'istruttoria della pratica di Euro 1.059,66 (millecinquantanove/66) il cui importo è stato già corrisposto dal Richiedente come risulta dalla ricevuta del bonifico bancario del

---

### ARTICOLO 4

(manutenzione dell'impianto interferente)

Alla manutenzione dell'impianto interferente provvederà il Richiedente. Ogni onere che derivasse a RFI in dipendenza della manutenzione stessa, compresa la sorveglianza da parte del personale ferroviario a ciò preposto, sarà rimborsato anticipatamente, salvo conguaglio, di volta in volta dal Richiedente medesimo.

Nell'esecuzione di detti lavori il Richiedente dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti, alle persone ed alle cose di RFI. Nel caso che tali evenienze si verificino, il Richiedente si obbliga a rimborsare i danni stessi e ad assumersene le relative responsabilità.

Tutti i lavori di manutenzione che comunque interessino la sede ferroviaria devono essere preventivamente autorizzati da RFI mediante la sottoscrizione di un apposito "Verbale di accordi" tra RFI e il Richiedente ovvero la Ditta appaltatrice dei lavori come risulta dall'Atto di incarico ufficiale.



The image shows a handwritten signature in black ink above a red circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI VIGONOVO" around the top and "Prov. Novara" around the bottom, with a central emblem.

Tutti i lavori riguardanti la manutenzione dell'impianto di cui al presente Atto, per la parte interessante la proprietà ferroviaria, dovranno essere portati a compimento nel periodo di giorni naturali consecutivi concordato dalla data in cui il Richiedente avrà avuto l'autorizzazione a darvi concretamente inizio.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine, dovrà essere corrisposta a RFI una penale di Euro 527,45 (cinquecentoventisette/45).

Qualora, per lento avanzamento dei lavori o per sospensione degli stessi, le tempistiche dovessero protrarsi oltre il termine sopra indicato troveranno applicazione, nei confronti del Richiedente le seguenti penalità:

- a) -se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, è applicata una penale di:
- euro 2.787,83 (duemilasettecentoottantasette/43) più euro 289,93 (duecentoottantanove/93) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 39.029,62 (trentanovemilaventinove/62) per le linee di "gruppo A" così come definite da RFI;
  - euro 2.230,26 (duemiladuecentotrenta/26) più euro 178,42 (centosettantotto/42) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione



rispetto a quella concessa fino  
all'importo massimo di euro 34.569,09  
(trentaquattromilacinquecentosessantanove/09) per le linee di  
"gruppo B" così come  
definite da RFI;

- euro 1.672,70 (milleseicentosettantadue/70) più euro 144,97  
(centoquarantaquattro/97) per ogni minuto di durata  
dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione  
rispetto a quella concessa fino  
all'importo massimo di euro 28.993,43  
(ventottomilanovecentonovantatre/43) per le linee dei "gruppi C e  
D" così  
come definite da RFI;

- b) -se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la  
sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 8.921,06  
(ottomilanovecentoventuno/06) per qualunque linea;
- c) -se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza  
dell'esercizio, è applicata una penale di euro 28.993,43  
(ventottomilanovecentonovantatre/43) oltre al risarcimento dei  
danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportati da RFI,  
ovvero altra società del Gruppo, in conseguenza dell'evento, per  
qualunque linea.

Le somme dovute per i titoli a) e b), come pure quelle per i titoli a) e  
c) sono cumulabili fra loro.




Qualora nel corso dei lavori il Richiedente ovvero la Ditta appaltatrice dallo stesso incaricata abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, esso sarà tenuto, a proprie cura e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite da RFI, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora non vi provveda sarà facoltà di RFI procedere -anche avvalendosi di terzi- alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando al Richiedente le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo di spese generali.

Le soggezioni di esercizio comunque conseguenti al danneggiamento dell'infrastruttura -ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritardo/soppressione di treni, l'adozione da parte di RFI di differenti modalità di circolazione rispetto al regime ordinario previsto per la tratta- comporteranno l'applicazione nei confronti del Richiedente, anche in assenza di interruzione accidentale o protrazione di interruzione programmata concessa, una penale di euro 579,87 (cinquecentosettantanove/87) per ciascun treno interessato dalla soggezione determinatasi, sino alla totale eliminazione della soggezione stessa e fino ad un importo massimo di euro 28.993/43 (ventottomilanovecentonovantatre/43).

In tali casi, inoltre, qualora all'atto della riattivazione della circolazione permanga una qualsiasi soggezione di esercizio, troveranno applicazione, per il periodo successivo alla riattivazione e



sino alla totale eliminazione della soggezione medesima, penalità analoghe a quelle dei punti a), b) e c) del presente articolo.

In ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la facoltà di RFI di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato.

#### ARTICOLO 5

(interventi all'impianto ferroviario)

RFI si riserva il diritto di prescrivere, in qualunque tempo, quelle modificazioni o spostamenti dell'interferenza di cui alla presente Convenzione Contrattuale, comprese le opere annesse e funzionali all'interferenza stessa, che ritenesse opportuni, a suo esclusivo giudizio.

Conseguentemente il Richiedente si obbliga per sé e per gli aventi causa ad effettuare, a proprie cure e spese, tali modificazioni o spostamenti, nel termine che sarà prescritto da RFI, rinunciando sin d'ora a qualsiasi diritto o pretesa di compenso e di canone novennale ad accorpamento iniziale di sorta. Se, trascorso detto termine, il Richiedente non ottempera alle ingiunzioni di cui sopra, vi provvederà direttamente RFI ma a maggiori spese dello stesso.

Nessun rimborso dovrà essere corrisposto da RFI al Richiedente per oneri che derivassero dalla manutenzione dell'impianto ferroviario.

#### ARTICOLO 6

(prescrizioni relative alla sede ferroviaria)

Il Richiedente potrà utilizzare l'impianto solo per l'interferenza della linea ferroviaria. E' perciò interdetto il transito lungo o attraverso la





ferrovia, salvo che per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti rimanendo ferme al riguardo le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia ferroviaria rispetto alle persone estranee alle strade ferrate.

#### ARTICOLO 7

(obblighi e responsabilità-esonero di RFI)

Il Richiedente si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni che derivassero a causa dell'esistenza e dell'esercizio dell'impianto e della manutenzione dello stesso, come pure di tenere sollevata RFI stessa da ogni azione o reclamo che pervenisse da terzi per il fatto del presente consenso, compresi quelli derivanti da contestazioni circa le vigenti norme contenute nella legislazione nazionale, regionale o locale in materia di urbanistica, ambiente, usi civici ed altro.

In caso di danni provocati dall'esercizio ferroviario non riconducibili a dolo o colpa grave e che non derivino dalla violazione di obblighi di ordine pubblico, la presenza dell'impianto interferente non potrà motivare, a carico di RFI, ulteriori responsabilità rispetto a quelle che sarebbero state imputabili in assenza dell'interferenza. Il Richiedente stesso si assumerà pertanto l'onere dei relativi rimborsi a RFI per quanto da questa rimborsato al soggetto danneggiato. Analogo principio vale per i danni subiti dal Richiedente.

#### ARTICOLO 8

(canoni per prestazioni di carattere continuativo)

A remunerazione delle prestazioni di carattere continuativo fornite da RFI (art. 231, all. F legge 2248 del 20.3.1865 ed art. 7 del DPR n° 753



dell'11/7/1980) affinché l'opera oggetto della presente Convenzione contrattuale sia costantemente compatibile con la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, il Richiedente corrisponderà alla medesima, a decorrere dall'anno 2014, una somma annua anticipata di Euro 1.514,44 (millecinquecentoquattordici/44)+ IVA.

La somma stessa verrà rivalutata triennialmente, a decorrere dal primo gennaio 2017, 2020 ecc., in funzione della variazione subita dall'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati del mese di ottobre precedente il nuovo triennio rispetto a quello di ottobre precedente il triennio scaduto.

A copertura del periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013, sono state emesse le fatture n. 8201051451 del 18/06/2012 e n. 8201057948 del 24/06/2013.

#### ARTICOLO 9

##### (deposito cauzionale)

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione il Richiedente ha costituito una cauzione complessiva a favore di RFI SPA dell'importo di Euro 4.543,32 (quattromilacinquecentoquarantatre/32).

Detta cauzione è costituita da Euro 3.574,00 (tremilacinquecentosettantaquattro/00) già depositata tramite versamento con CCP n° 0231 VCY 0715 del 28/05/2003 e da Euro 932,40 (novecentotrentadue/40) di interessi maturati al 31/12/2013.

Ha altresì costituito un deposito integrativo di euro 36,92 (trentasei/92) corrispondente all'aggiornamento percentuale dello



stesso deposito originario di cui sopra, come risulta dalla ricevuta del CCP consegnata a FERSERVIZI.

Tale variazione è stata determinata sulla variazione subita dagli indici nazionali ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. I termini temporali di riferimento sono stati ottobre precedente al dicembre di scadenza della precedente Convenzione Contrattuale ed ottobre precedente all'anno di inizio della presente Convenzione Contrattuale.

Nei successivi rinnovi si procederà analogamente.

Nel caso che RFI debba rivalersi sul deposito cauzionale e che lo stesso risulti insufficiente a tale scopo, il Richiedente provvederà ad effettuare i versamenti integrativi nella quantità, nei tempi e nei modi indicati da RFI. In caso di inadempimento, trascorso un mese, verranno attivate le azioni legali per ottenere il recupero.

Per il recupero di quanto altro fosse garantito, in dipendenza degli obblighi assunti dal Richiedente, RFI provvederà per scritto a chiedere quanto dovuto e, in caso di inadempimento, trascorso un mese avvierà tutte le azioni legali per ottenere il recupero. Il Richiedente rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art.1957 CC.

#### ARTICOLO 10

(cessione del Contratto)

Il Richiedente, previa accettazione della relativa richiesta da parte di Ferservizi e da proporre con un congruo anticipo, potrà farsi sostituire nella presente Convenzione Contrattuale da altro soggetto per le prestazioni non ancora eseguite. Una sostituzione effettuata in assenza di accettazione da parte di Ferservizi non libera il Cedente della



Convenzione Contrattuale che resterà obbligato in solido con il Cessionario fino a formale accettazione da parte di Ferservizi. Per la garanzia costituita dal Cedente sarà deciso di volta in volta, fermo restando che non potrà esserci vacanza.

E' facoltà di Ferservizi, in alternativa a quanto sopra, disciplinare la sostituzione del Richiedente mediante la stipula di una nuova Convenzione Contrattuale con il Cessionario e la cessazione consensuale della presente.

#### ARTICOLO 11

(trattamento dei dati ex D.Lgs 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti si danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa reciprocamente resa qui allegata come parte integrante e sostanziale del presente Atto. Pertanto le parti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato decreto legislativo, attestano il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di entrambe il trattamento dei dati personali nel relativo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.

#### ARTICOLO 12

(remunerazione spese e conti correnti di versamento)

Le spese relative al bollo ed alla registrazione in caso d'uso, sono a carico del Richiedente. Le spese di stipula del presente Atto ed ogni altra inerente e conseguente la stessa, sono a carico del Richiedente, comprese le spese di spedizione delle fatture.



Per gli importi di cui al precedente art. 3 (spese connesse al rinnovo) sarà utilizzato il conto della UNICREDIT GROUP il cui IBAN è il seguente: IT77 C020 0805 3510 0050 0083 569 BIC UNCRITMMCS intestato a RFI SpA indicando espressamente la causale.

Verrà utilizzato, invece, il conto postale con IBAN IT 20 X 07601 03200 000016527012 per la somma relativa ai canoni per prestazioni di carattere continuativo di cui al precedente art. 8 (canoni per prestazioni di carattere continuativo).

Per il versamento del deposito cauzionale il conto corrente è quello postale il cui IBAN è il seguente: IT20 K076 0103 2000 0001 6527 046. Gli identificativi dei conti di cui sopra sono quelli vigenti alla data della presente stipula. Eventuali successive modifiche verranno portate a conoscenza da parte di Ferservizi, o chi per essa, al Richiedente.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

### ARTICOLO 13

(aliquote per spese generali e IVA)

Tutti gli importi di cui sopra, ad eccezione del deposito cauzionale, sono indicati al netto dell'IVA. ma comprensivi della maggiorazione del 10% per spese di carattere generale. L'IVA è pari all'aliquota stabilita per legge.



#### ARTICOLO 14

(approvazione da parte del Richiedente)

La presente Convenzione contrattuale è stata già approvata dal Richiedente con Delibera della Giunta Municipale n° 36 del 11-03-2014 e resa immediatamente esecutiva, valida ed impegnativa per entrambe le Parti.

#### ARTICOLO 15

(domicilio amministrativo)

Agli effetti amministrativi le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue:

- Ferservizi in Via Sacchi n. 7 – 10125 Torino

-il Richiedente in Via Vittorio Emanuele II n. 58 - 28040 Borgo Ticino

#### ARTICOLO 16

(Foro competente)

Le Parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dalla presente Convenzione contrattuale, saranno deferite alla competenza del Tribunale di Torino.

#### ARTICOLO 17

(decorrenza e durata)

Il presente Atto decorre dalla data di stipula ed avrà scadenza al 31 dicembre 2022, con rinnovo per periodi novennali mediante stipula di nuovi Atti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza. Qualora la verifica di compatibilità dell'impianto interferente con le esigenze del servizio ferroviario motivasse modifiche all'impianto stesso, sarà applicato quanto



indicato al precedente art. 5 “Interventi all’impianto ferroviario”. Il Richiedente, in tale evenienza, si obbliga in ogni caso a rimettere in pristino la proprietà ferroviaria, a proprie cure e spese, secondo le prescrizioni che saranno date da RFI e rinuncia al rimborso della somma eventualmente già versata relativa alla remunerazione delle maggiori prestazioni. Sono a carico del Richiedente le spese che sosterrà RFI in tale evenienza. Il relativo rimborso avverrà in forma anticipata, salvo conguaglio a lavori ultimati, verificati e verbalizzati. In caso di inadempienza, RFI potrà provvedere direttamente ai lavori di ripristino ma a maggiori spese del Richiedente rivalendosi sulla cauzione costituita e quindi, in caso di insufficienza della stessa, su quanto verrà corrisposto dal Richiedente dietro specifica richiesta avanzata da RFI allo stesso.

#### ARTICOLO 18

(Interessi di mora)

In caso di ritardato pagamento delle somme di cui sopra, fermo restando quanto previsto al precedente art. 5 circa la decadenza del presente Atto, il tasso degli interessi di mora sarà quello ex D.lgs 231/2002. Tali interessi decorreranno trascorso il 60° giorno dall’emissione del relativo documento contabile e saranno dovuti nel caso che superino Euro 5,00 (cinque).

#### ARTICOLO 19

(numero originali)

La presente Convenzione contrattuale viene stipulata in 2 originali in bollo.



## ARTICOLO 20

(clausola di garanzia)

Il Richiedente espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione Contrattuale;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione Contrattuale stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della predetta Convenzione Contrattuale rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Richiedente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione Contrattuale, lo stesso si deve intendere automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Richiedente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, qualora esistente.

Redatto in due esemplari originali, uno per ciascuna delle Parti.

Torino, \_\_\_\_\_






R.F.I. SPA e per essa FERSERVIZI SpA

Gianni Gerthoux


COMUNE DI BORGIO TICINO



Ai sensi dell'art. 1341 CC il sottoscritto COMUNE DI BORGIO TICINO dichiara espressamente di approvare gli artt. 3 (spese connesse al rinnovo), 4 (manutenzione dell'opera interferente), 5 (interventi all'impianto ferroviario), 7 (obblighi e responsabilità- esonerato di RFI), 8 (canoni per prestazioni di carattere continuativo), 10 (cessione del contratto), 16 (Foro competente), 18 (Interessi di mora) della presente Convenzione contrattuale.

Torino, \_\_\_\_\_

COMUNE DI BORGIO TICINO



#### INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (qui di seguito il "Codice") e successivi aggiornamenti, relativo alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" Ferservizi SpA informa il Richiedente di quanto segue:

I) i dati raccolti riguardanti il Richiedente nonché determinati dipendenti e organi dello stesso Richiedente, previo ottenimento da parte di quest'ultimo del consenso degli interessati, saranno trattati: per l'esecuzione del Atto in relazione alla quale essi sono richiesti e di ogni successivo Atto tra Ferservizi SpA ed il Cliente; per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc.

per la gestione dell'eventuale contenzioso (giudiziale o stragiudiziale) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità, trasparenza in relazione alle seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione.

II) Il conferimento dei dati richiesti all'atto della sottoscrizione del presente Atto e di quelli che successivamente potranno essere richiesti ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario per l'adempimento da parte di Ferservizi SpA degli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del cliente.

III) Pertanto in caso di rifiuto di fornire i dati, Ferservizi SpA si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al Atto con il Cliente.

IV) I dati trattati potranno essere comunicati a:

A handwritten signature in black ink is positioned above a red circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI BORGO TICINO" around the top inner edge and "Prov. Novara" around the bottom inner edge. In the center of the stamp is a heraldic coat of arms.

dipendenti di Ferservizi SpA che abbiano necessità di gestire i dati del cliente per la corretta esecuzione dei relativi rapporti contrattuali con Ferservizi SpA nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, alla lettera a);

società del Gruppo Ferrovie dello Stato le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Ferservizi SpA;

società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio dell'attività di tutela dei crediti di Ferservizi SpA;

consulenti in materia fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base di contratti con Ferservizi SpA atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

V) A ciascun soggetto che fornisce i propri dati personali l'art. 7 del Codice attribuisce taluni diritti, che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'interessato, nonché in caso di morte di quest'ultimo, da chiunque vi abbia interesse. Si riporta pertanto integralmente il testo dell'art. 7 citato, per consentire una completa cognizione dei diritti spettanti all'interessato.

A handwritten signature in black ink is positioned above a red circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI PINEROLO" and "Prov. Torino" around a central emblem.

## **Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2°;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso



in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

VI) Si precisa che:

titolare del trattamento dei dati è Ferservizi SpA con sede in Roma, piazza della Croce Rossa 1 e sede amministrativa in Roma, Via Tripolitania, 30.

Rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è l'Amministratore Delegato dott. Francesco Rossi, domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania, 30.

Responsabile interno del trattamento dei dati di Ferservizi SpA in oggetto per la Zona Nord Ovest – Sede di Torino, è il dott. Gianni Gerthoux, domiciliato per la carica in Via Sacchi n° 7 – 10125 Torino.  
Torino, \_\_\_\_\_

R.F.I. SPA e per essa FERSERVIZI SpA

Gianni Gerthoux

\_\_\_\_\_

COMUNE DI BORGOTICINO

  
\_\_\_\_\_



